



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter**

composto dai signori magistrati:

Patrizio Giulia	Presidente
Pietro Morabito	Componente
Maria Ada Russo	Componente rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 12821/2002 e sui successivi motivi aggiunti proposti da Confedir-Confederazione nazionale dei quadri direttivi e dirigenti della Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante p.t.; Direr Federazione nazionale dirigenti e quadri direttivi delle Regioni, in persona del legale rappresentante p.t.; Direr – Dirl Lazio, associazione dei dirigenti della Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t.; i Dottori Roberta Bernardeschi, Michelino Cece, Antonio Xerry De Caro, Amalia Cigliano, Maria Rosa De Monte, Valentino Mantini, Bernardino Coronas, Giuseppina Silveti, Michele Natale Spadavecchia, Aldo Basile, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Domenico Tomassetti e Flavia Virginia Prosperetti ed elettivamente domiciliati in Roma, via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n. 19;

**CONTRO**

- Regione Lazio, in persona del Presidente p.t.,

rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Consolo ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Claudio Monteverdi, n. 16;

**e nei confronti dei controinteressati**

- Selleri Pierpaolo, Tozzi Alberto, Ivone Giuseppe, Battellocchi Franco, Toajolini Giuseppina, Caporossi Roberto, Liberati Giuseppe, Marrali Tiziana, Bonanni Liliana, Monaco Giuseppina Maria, Carioni Franco, Casinelli Sergio, Gualtieri Rosarino, Serafini Giorgio, Megna Romano, Zandonà Walter,

rappresentati e difesi dal Prof. Fabio Francario ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Savoia, n. 31;

- Italo Capoccia,

rappresentato e difeso dagli Avvocati Marco Brunelli e Claudia Rossini ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Baldo degli Ubaldi, n. 43;

- Nardocci Anna Maria ed altri,

rappresentati e difesi dagli Avvocati Achille Chiappetti e Annarita Iacopino ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Paolo Emilio, n. 7;

**e con l'intervento ad adiuvandum di**

Felici Claudio ed altri,

rappresentati e difesi dall'Avv. Corrado Morrone ed elettivamente domiciliati in Roma, Viale XXI Aprile, n. 11;

**per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione**

<del Regolamento regionale n. 2 del 10.5.2001 di attuazione dell'art. 22, comma 8, della legge regionale n. 25 dell'1.7.1996; delle determinazioni dirigenziali, di contenuto ed estremi ancora ignoti che, in attuazione di detto regolamento, hanno disposto l'inquadramento nella qualifica

dirigenziale di circa 480 dipendenti regionali senza concorso; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali i verbali del cd. Gruppo di lavoro per la perequazione, ivi comprese le schede valutative dei candidati, il DPGRL n. 379/2001 del 12.7.2001; la deliberazione della Giunta regionale n. 1012 del 26.7.2002>;

Visto il ricorso e i motivi aggiunti con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta nella pubblica udienza del 7.2.2008 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

### ***Fatto e Diritto***

I ricorrenti impugnano una serie di atti, indicati in epigrafe, con i quali la Regione Lazio ha disposto l'inquadramento nella qualifica dirigenziale di circa 475 dipendenti regionali senza concorso.

Preliminarmente va dato atto della sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti Valentino Mantini e Bernardino Coronas, come da loro dichiarazioni trasmesse alla Regione Lazio in data 18/19 novembre 2002.

Sempre in via preliminare devono essere brevemente ricostruite le vicende che hanno dato luogo alla presente controversia.

La legge regionale 1 luglio 1996 n. 25 contiene le "norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale".

L'art. 22 della citata legge regionale n. 25 del 1996 regola la "revisione dell'organizzazione, della dotazione organica e l'accesso agli organici regionali".

In particolare, il comma 8 della disposizione prevede che *<al fine di*

*superare le situazioni di sperequazione determinatesi nei confronti del personale non destinatario delle leggi regionali 15/1988, 73/1988, 36/1989, 8/1990, 38/1994 e 39/1994 ed inquadrato presso la Regione Lazio ai sensi delle leggi regionali 20 e 21/1973, 41/1975, 65/1976, 57/1979, 64/1979, 43/1980, 13/1983, 50/1983 e dell'art. 6 della legge regionale 31/1990 si provvederà con successivo provvedimento, in armonia con i principi di cui all'art. 1, terzo comma, e art. 8 del decreto legislativo n. 29/1993>.*

In data 10 maggio 2001 la Giunta ha approvato il regolamento regionale n. 2 recante l'attuazione del citato art. 22, comma 8, della legge regionale n. 25 del 1996.

Al riguardo, l'art. 1 dispone che *<il personale destinatario dell'art. 22, comma 8, della legge regionale n. 25 del 1.7.1996, in servizio alla data di pubblicazione del presente regolamento, può richiedere la revisione del proprio inquadramento secondo i criteri di cui agli articoli 2,3,4,5,6,7 della legge regionale n. 15 del 25.3.1988>.*

Il successivo comma 3 prevede che *<ai fini del nuovo inquadramento viene presa in considerazione la posizione giuridica posseduta alla data del 31 gennaio 1981 presso la Regione Lazio ai sensi della legge regionale n. 18 del 24.3.1980 o presso l'Ente di provenienza>.*

Con decreti del Presidente della Giunta regionale n. 379/2001 e 489/2001 è stato costituito apposito Gruppo di lavoro avente l'incarico di svolgere l'istruttoria del procedimento di perequazione e di procedere alla verifica delle istanze prodotte dai dipendenti, all'esame dei fascicoli personali e alla verifica del possesso dei titoli e, infine, alla attribuzione del relativo

punteggio a ciascun dipendente avente diritto.

Durante l'espletamento dei lavori del Gruppo è stata promulgata la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 che, all'art. 43, ha espressamente abrogato la precedente legge regionale n. 25 del 1996.

L'art. 43 prevede che l'abrogazione delle disposizioni regionali incompatibili con quelle della legge regionale n. 6 del 2002 decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione (ovvero dal 15° giorno successivo alla pubblicazione sul BURL avvenuta il 16.9.2002 per il regolamento n. 1 del 2002) e che restino, comunque, fermi i diritti già maturati previsti dalla medesima legge regionale n. 25 del 1996, vale a dire, il diritto del personale destinatario delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge regionale n. 25 del 1996 di chiedere la revisione del proprio inquadramento.

Pertanto, il Gruppo di lavoro ha continuato le operazioni di inquadramento e, giusta verbale n. 25 del 9.4.2002, ha adottato relazione finale dalla quale risulta che <si è proceduto all'esame di n. 2237 domande di dipendenti di cui n. 1294 aventi diritto alla perequazione>.

Con successive deliberazioni della Giunta regionale – n. 706 del 7.6.2002 e 1012 del 26.7.2002 – sono state determinate, rispettivamente, la dotazione organica del personale della Regione Lazio e, a seguito della conclusione dell'istruttoria del gruppo di lavoro, direttive in ordine ai nuovi inquadramenti, con particolare riferimento a quelli in qualifica dirigenziale.

In particolare, nella delibera n. 1012/2002 si è precisato che :

<1) l'Amministrazione regionale procederà alla attribuzione delle nuove qualifiche ai dipendenti risultanti in possesso dei requisiti previsti dal

regolamento n. 2/2001;

2) i dipendenti a cui sarà attribuita la qualifica dirigenziale verranno reinquadrati in posizione sovranumeraria ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 15/1988;

3) gli altri dipendenti destinatari di qualifiche non dirigenziali verranno reinquadrati nelle nuove dotazioni organiche definite con la DGR n. 706/2002 fino alla concorrenza dei posti disponibili>.

Infine, sono state conseguentemente emanate le successive determinazioni con le quali 475 dipendenti regionali sono stati inquadrati in qualifica dirigenziale.

Tutto ciò premesso nel ricorso i ricorrenti prospettano i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 25/96, della legge regionale n. 6/2002, della legge n. 241/90 anche in relazione agli artt. 3, 35, 51, 97 e 98 della Costituzione; eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sintomi di sviamento di potere;

2-7) Stessi vizi sotto altri profili.

In data 2.6.1999 si è costituita controparte. In data 19.10.2002 la resistente ha depositato memoria e documenti. In data 17.12.2002 si sono costituiti alcuni controinteressati (Selleri e altri).

In data 31.5.2005 i ricorrenti hanno depositato atto di motivi aggiunti con i quali hanno prospettato gli ulteriori vizi di :

1-4) Violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 15/1988 e di tutti i principi vigenti in materia anche in relazione agli artt. 3 e 97 della

Costituzione; eccesso di potere per illogicità, carenza di istruttoria; disparità di trattamento; contraddittorietà; sintomi di sviamento di potere; incompetenza.

In data 22.11.2005 i ricorrenti hanno depositato documentazione (copia autentica dell'ordinanza delle Sezioni Unite n. 21592 dell'8.11.2005) e hanno chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del personale che ha ottenuto la qualifica dirigenziale a seguito della procedura di perequazione mediante notifica per pubblici proclami.

Con ord. presid. n. 330 del 13.11.2007 i ricorrenti sono stati autorizzati all'integrazione del contraddittorio come richiesto e poi hanno effettuato la pubblicazione della notifica sulla Gazzetta Ufficiale, foglio n. 140 dell'1.12.2007.

In data 17.2.2006, 12.10.2007, 17.10.2007, 18.10.2007, 27.10.2007, 28.10.2007, 10.1.2008 e 25.1.2008 sono state effettuate altre corpose produzioni documentali.

In data 25.10.2007 e 27.10.2007 hanno depositato atto di intervento ad adiuvandum e memoria i Signori Felici Claudio ed altri.

In data 31.7.2007 e 29.10.2007 si sono costituiti i Signori Nardocci Anna Maria ed altri e il Sig. Italo Capoccia.

l). Tutto questo premesso in punto di fatto devono ora essere affrontate – in via preliminare - le questioni in rito.

l.a). In primo luogo, la Regione Lazio resistente, nella memoria depositata in data 19.12.2002, e i controinteressati Selleri ed altri, nella memoria in data 17.12.2002, hanno prospettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del

giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Sul punto, il Collegio deve dare atto che la questione di giurisdizione è stata definitivamente risolta dall'ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 21592 dell'8.11.2005, depositata in atti, che ha dichiarato la giurisdizione amministrativa sulla presente controversia.

b). La resistente, nella predetta memoria di costituzione, prospetta una seconda eccezione di tardività dell'impugnazione in quanto, a suo avviso, tutti i provvedimenti impugnati e censurati dalla parte ricorrente risultano adottati in epoca ormai risalente e comunque di molto anteriore al termine di sessanta giorni prescritto dalla legge. Anche nella memoria di costituzione del Sig. Capoccia in data 29.10.2007 è contenuta la stessa eccezione che, però, deve essere disattesa alla luce delle precisazioni in fatto fornite dalle ricorrenti.

Sia nel ricorso introduttivo che nelle successive memorie (cfr., quella in data 27.10.2007) risulta, infatti, che <al momento della proposizione del ricorso i ricorrenti erano venuti a conoscenza della sola notizia dell'emanazione delle determinazioni dirigenziali di inquadramento ... ma non conoscevano nè gli estremi né il contenuto delle stesse ...; pertanto proponevano istanza di accesso agli atti e successivi ricorsi ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990; i contenziosi si sono conclusi con sentenze favorevoli agli istanti (cfr., Consiglio di Stato, IV, n. 9158 del 2003 e sez. V, n. 7997 del 2004)>.

In definitiva, soltanto in data 23 marzo 2005 è stato consentito ai ricorrenti l'accesso alle determinazioni di inquadramento di n. 475 dipendenti destinatari dei provvedimenti di perequazione e alle allegate schede di



valutazione. Pertanto, ad avviso del Collegio, la presente impugnativa, notificata in data 9 novembre 2002, e i successivi motivi aggiunti appaiono tempestivi in ragione anche del fatto che il regolamento regionale n. 2 del 2001 è stato – correttamente – impugnato unitamente ai provvedimenti lesivi che ne hanno costituito applicazione e che, ovviamente, non rilevano eventuali consegne parziali dei documenti (ad esempio quella in data 22 marzo 2004 a cui fa riferimento la difesa dei controinteressati Nardocci ed altri nella memoria depositata in data 26.1.2008).

I. c). Con una terza eccezione la resistente prospetta l'inammissibilità del ricorso per violazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati. In particolare, a suo avviso, il ricorso è stato notificato, oltre che all'amministrazione regionale, a due ex dipendenti pubblici della Regione Lazio non qualificabili come controinteressati in quanto non portatori di un interesse opposto a quello vantato dai ricorrenti.

Il Collegio reputa infondata anche questa eccezione.

Dall'esame degli atti, infatti, il ricorso introduttivo è stato notificato ai Signori Ermanno Falabella e Marcello Meconi in qualità di controinteressati perché beneficiari e destinatari delle impuginate determinazioni dirigenziali n. 1912/2002 e 2030/2002 (con le quali sono stati inquadrati in qualifica dirigenziale per perequazione ai sensi del reg. n. 2/2001 e dell'art. 22, comma 8, della legge reg. n. 25/1996).

In ogni caso, come chiarito in precedenza, i ricorrenti hanno, successivamente, integrato il contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente interessati e danneggiati dalla vicenda in esame.

I. d). In ultimo, deve essere affrontata la questione della legittimazione attiva dei ricorrenti.

I controinteressati Nardocci ed altri, nella citata memoria depositata in data 26.1.2008, hanno sostenuto che:

a) <i tre organismi sindacali costituiscono una entità sostanzialmente unica, tanto che per esse ha sempre operato la Direr – Dirl Lazio come organismo locale o componente costitutiva delle DIRER, che è a sua volta federata nella Confedir;

b) le tre sigle non avrebbero una posizione tutelata nel presente ricorso in quanto non si può considerare in grado di legittimarli l'auto attribuzione effettuata nel loro statuto "di tutelare la dignità, il ruolo, la funzione, la professionalità e gli interessi dei dirigenti";

c) inoltre, neanche i dipendenti regionali che ricorrono a titolo individuale sarebbero legittimati all'azione in quanto alcuni sono già dirigenti a seguito di concorso e in possesso della laurea e altri sono funzionari direttivi esclusi dalla perequazione>.

Le ricorrenti replicano all'eccezione con la memoria depositata in data 27.10.2007 nella quale, a pagina 13, fanno presente che <le Organizzazioni sindacali prospettano in via principale la lesione di un proprio interesse, verificatosi al momento dell'inquadramento dei funzionari direttivi a seguito della perequazione>; inoltre, rammentano l'art. 4 dello Statuto della DIRER Lazio che stabilisce lo scopo statutario del sindacato (cfr., tutela della dignità, ruolo, funzione, professionalità e interessi dei Dirigenti dell'Amministrazione regionale).

Il Collegio ritiene superabili anche questi profili.

In primo luogo, sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti Bernardeschi Roberta ed altri in qualità di dirigenti di ruolo a tempo indeterminato in servizio presso la Regione Lazio prima degli inquadramenti operati in seguito alla procedura di perequazione.

In particolare, come chiarito anche nel ricorso introduttivo, i Dottori Roberta Bernardeschi, Michelino Cece, Antonio Xerry De Caro, Amalia Cigliano e Maria Rosa De Monte sono dirigenti della Regione Lazio che hanno ottenuto l'inquadramento a seguito di concorso possedendo il titolo di studio previsto (laurea) prima della procedura di perequazione in questione.

Gli altri ricorrenti – Giuseppina Silveti, Michele Natale Spadavecchia e Aldo Basile – sono funzionari direttivi della Regione Lazio iscritti alla categoria D che sono stati esclusi dalla perequazione.

Pertanto va riconosciuta la legittimazione dei ricorrenti a titolo individuale appartenenti a qualifica dirigenziale, in relazione al loro interesse morale a che l'accesso alla categoria cui appartengono avvenga nel rispetto dei presupposti di legge in modo che non ne sia compromesso il prestigio né mortificata la professionalità posseduta da coloro che hanno ottenuto la qualifica dirigenziale a seguito delle ordinarie procedure concorsuali preordinate alla selezione dei più meritevoli.

Quanto ai ricorrenti con qualifica direttiva, è evidente il loro interesse all'impugnazione, essendo stati esclusi da un procedimento che ha determinato l'attribuzione della qualifica dirigenziale, anche in soprannumero, ad un gran numero di colleghi, con conseguente compromissione delle loro aspettative di progressione nella carriera.

Inoltre, sussiste la legittimazione all'azione anche per le Organizzazioni sindacali.

La giurisprudenza ha chiarito che - ai fini della sussistenza della legittimazione a ricorrere da parte di un'associazione di categoria non ha rilievo il grado di effettiva rappresentatività della stessa, nè, tantomeno, può farsi ricorso al criterio della "maggiore rappresentatività"; al contrario, la legittimazione di tali associazioni deriva dalla propria posizione di rappresentatività, desumibile dalle sue finalità statutarie, salva soltanto la necessaria verifica che l'associazione sia effettivamente operante a tutela di interessi categoriali, e che l'interesse azionato in giudizio sia proprio della categoria unitariamente considerata e non di singoli associati (cfr., Consiglio Stato , sez. IV, 14 luglio 1995, n. 562).

In ultimo, il Collegio ritiene di dover disattendere anche quanto sostenuto dai controinteressati Nardocci ed altri nella memoria depositata in data 27.10.2007 circa la presunta carenza di interesse della DIRER che, a loro avviso, avrebbe fatto acquiescenza alla delibera della Giunta regionale n. 1012 del 26 luglio 2002 "che aveva recepito quanto stabilito con tutte le Organizzazioni sindacali, ivi compresa la DIRER, nel protocollo di intesa dell'11 giugno 2002".

Sul punto, il Collegio rileva che nel comportamento dell'Associazione sindacale che ha partecipato al protocollo di intesa non può desumersi alcuna forma di acquiescenza dovendosi ricondurre l'interesse a censurare gli atti tipicamente endoprocedimentali all'impugnazione degli atti conclusivi della procedura.

II). Può ora passarsi al merito del ricorso che appare fondato in relazione

alla censura di incompetenza, proposta con il sesto motivo di ricorso, prioritario nell'ordine logico, nei confronti del regolamento regionale della Giunta n. 2 del 2001 (ed, in via derivata, degli atti consequenziali impugnati).

Al riguardo, i ricorrenti sostengono che <l'art. 49 dello Statuto regionale prevede per la materia una riserva di legge che non può considerarsi sufficientemente assoluta dal vago indirizzo contenuto nel comma 8 dell'art. 22 della legge reg. n. 25 del 1996. In ogni caso l'art. 6 dello Statuto regionale, vigente all'epoca dell'adozione del regolamento regionale n. 2 del 2001, attribuisce al Consiglio e non alla Giunta la materia regolamentare inerente l'ordinamento degli uffici e dei servizi e la gestione del personale>.

Anche nella successiva memoria in data 27.10.2007 (cfr., pag. 16) i ricorrenti richiamano le deduzioni della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti la quale ammette che, con riferimento all'utilizzo dello strumento normativo regolamentare anziché di quello legislativo "non si possono nascondere serie perplessità alla luce della norme contenute nel decreto legislativo n. 29/1993 (in particolare l'art. 28 che per l'accesso alla qualifica dirigenziale prevede comunque il possesso del diploma di laurea e il pubblico concorso), nell'art. 117 Cost. e nell'art. 49, comma 1, dello Statuto regionale in base alle quali esiste una riserva di legge nella materia relativa all'ordinamento degli uffici".

In replica la Regione resistente ha sostenuto (cfr., memoria in data 19.12.2002, pag. 15) che <in ordine all'adozione del regolamento reg. n. 2 del 2001 - alla luce dei nuovi principi di privatizzazione e delegificazione

che disciplinano, allo stato, la materia del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti nonché alla luce della legge cost. n. 1 del 1999 (di modifica dell'art. 121, 2°, della Cost.) - l'Amministrazione regionale, valutata la natura regolamentare del provvedimento di perequazione, ha legittimamente individuato nella Giunta regionale l'organo competente a disciplinare e regolare l'iter attraverso l'adozione del regolamento in parola>.

II.a) Il Collegio ritiene fondata la censura di incompetenza della Giunta regionale alla luce della testuale lettura e applicazione delle disposizioni richiamate.

Va in primo luogo osservato che

l'art. 49 della legge 22 maggio 1971 n. 346, con cui è stato adottato lo Statuto della Regione Lazio, stabilisce, al comma 1, che *<la legge regionale determina la costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle Amministrazioni dello Stato e di altri Enti pubblici...>*.

*Non può, quindi, dubitarsi che l'impugnato regolamento n.2/2001, consentendo al personale proveniente da diverse amministrazioni e già inquadrato presso la Regione in base ad una serie di leggi regionali emanate fra il 1988 e il 1994, che si trovava nella situazione di sperequazione di cui all'art.22, comma 8, della legge reg. 1.7.1976, n.25, la possibilità di richiedere la revisione del proprio inquadramento, attenesse a materia che nello statuto formava oggetto di riserva di legge regionale.*

*Tale riserva di legge è stata certamente tenuta presente dal Legislatore regionale allorché nel cit. art.22, comma 8, della l. n.25 del 1996 ha previsto che al superamento delle situazioni di sperequazione determinatesi nei confronti del personale inquadrato in base a precedenti leggi regionali “si provvederà con successivo provvedimento”. Disposizione, questa, che, con il suo contenuto meramente programmatico, non può che essere intesa come rinvio ad una successiva determinazione del legislatore regionale, avente la medesima natura di quelle che avevano determinato le rilevate sperequazioni*

*II.b) L'incompetenza della giunta ad emanare l'impugnato regolamento emerge sotto un ulteriore profilo.*

*L'art.6 dello Statuto, nel prevedere puntualmente i compiti del Consiglio regionale, precisa che tale organo “esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione...”.*

*Al riguardo, la difesa della Regione Lazio sostiene, tuttavia, che la modifica dell'art.121 della Costituzione, operata dalla legge cost. 22.11.1999, n.1, avendo sottratto, al Consiglio regionale la precedente riserva di competenza, avrebbe attribuito la potestà regolamentare alla Giunta.*

*L'assunto non può essere condiviso.*

*La Corte costituzionale ha, infatti, chiarito che la sopra richiamata riforma, eliminando l'indicazione della potestà regolamentare fra le attribuzioni dei Consigli regionali, ha avuto il solo effetto di eliminare la relativa riserva di competenza e di consentire alle Regioni una diversa scelta organizzativa e non anche quello di attribuire direttamente detta potestà alle Giunte (sent.*

21.10.2003, n.313).

*La stessa Corte ha, quindi, precisato che “tale scelta non può che essere contenuta in una disposizione dello statuto regionale, modificativa di quello attualmente vigente, con la conseguenza che, nel frattempo, vale la distribuzione delle competenze normative già stabilita dallo statuto medesimo, di per sé non incompatibile con il nuovo art.121 della Costituzione”.*

*Pertanto, al momento dell’approvazione del regolamento n.2/2001, non avendo la Regione Lazio provveduto ad apportare modifiche alla richiamata norma statutaria, il Consiglio regionale – e non la Giunta – era (ancora) titolare della potestà regolamentare.*

Come risulta da tutti gli atti depositati in giudizio il regolamento regionale n. 2 del 2001 non è nemmeno stato ratificato dal Consiglio regionale ai sensi dell’art.20, comma 15, della sopravvenuta legge reg. 27.2.2004, n.2, che ha previsto, “ai fini dell’adeguamento della normativa regionale agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.313 del 2003”, la ratifica consiliare dei regolamenti adottati dalla Giunta.

III). Il predetto regolamento, attuativo del cit. art.22, comma 8, l. reg. n.25/1996, contiene la disciplina puntuale del procedimento relativo al nuovo inquadramento del personale interessato alla c.d. perequazione, la cui conclusione, previa istruttoria svolta da un apposito gruppo di lavoro nominato con decreti del Presidente della giunta n.1012 del 26.7.2002, ha dato luogo agli impugnati inquadramenti nella qualifica dirigenziale.

Di conseguenza la rilevata illegittimità del regolamento si ripercuote sui successivi atti del procedimento, determinandone la illegittimità in via



derivata.

Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento del ricorso, con assorbimento di tutte le altre censure dedotte, ivi compresi i motivi aggiunti, e, per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati, relativi agli inquadramenti in qualifica dirigenziale.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti sussistendone giusti motivi.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e i successivi motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla, per quanto di ragione, gli atti impugnati.**

**Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.**

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7.2.2008.

**PRESIDENTE** Patrizio Giulia

**ESTENSORE** Maria Ada Russo